

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2022

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 20,30, presso la sala della Parrocchia di Dosson di Casier (TV) in Via Peschiere si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson A.P.S., essendo deserta la prima convocazione del 28/06/2022 alle ore 19, per la discussione e approvazione del seguente ordine del giorno:

- **Verifica poteri dell'Assemblea**
- **Nomina verbalizzante**
- **Modifica statuto art. 15 ultimo comma (composizione direttivo)**
- **Nomina presidenza Assemblea**
- **Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Esito della votazione**
- **Varie ed eventuali**

Verifica poteri dell'Assemblea:

Il Presidente verifica che l'assemblea dei soci sia stata regolarmente convocata ai sensi dell'art 11 dello statuto dell'Associazione, e informa l'Assemblea sull'esito dell'accreditamento Soci e sulla verifica dei poteri eseguita dal consigliere uscente Aldo De Poli.

I soci sono n. 44 presenti e n. 17 rappresentati con delega per un totale di n. 61 soci su 76 iscritti. L'assemblea pertanto è atta a deliberare.

Nomina verbalizzante:

Il Presidente Dotta Raimondo propone in veste di verbalizzante la signora Bettiol Nadia. Tutti i presenti approvano all'unanimità per alzata di mano.

Modifica statuto art. 15 ultimo comma (composizione Direttivo):

Il Presidente passa a trattare il 3° punto all'ordine del giorno "modifica statuto art. 15 ultimo comma (composizione direttivo)" dando lettura dell'ultimo comma dell'articolo di seguito riportato:

- "I suoi componenti devono essere soci e almeno più della metà devono essere Produttori di radicchio (professionali e amatoriali)..omissis.."

Da modificare come segue:

- "I suoi componenti devono essere soci e almeno uno deve essere Produttore professionale di radicchio....omissis"

La proposta di modificare l'articolo 15 ha lo scopo di garantire l'elezione dell'Organo di Amministrazione vista la mancanza di candidature da parte dei soci "produttori di radicchio professionali e amatoriali".

Viene proposto altresì di modificare la denominazione dell'Associazione per crearne una nuova non vincolata alla sola presenza dei produttori di radicchio.

L'assemblea si esprime con 55 voti favorevoli,

- 5 voti contrari: Bastianon Ezio, Nascimben Stefano, Bologna Luigi, Sperandio Emanuela, Marangon Carla
- 1 astenuto: Battistella Luciana

La modifica dell'ultimo comma dell'art. 15 dello statuto viene approvata.

Il socio Nascimben Stefano chiede che venga messa ai voti la modifica della denominazione dell'Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson APS ed in particolare che venga eliminata la parola "produttori" dalla denominazione stessa.

Il presidente Dotta Raimondo chiede all'assemblea di votare per il mantenimento della denominazione attuale.

L'assemblea si esprime con n. 57 voti favorevoli e n. 4 voti contrari: Bastianon Ezio, Nascimben Stefano, Sperandio Emanuela, Marangon Carla.

La proposta di conservare la denominazione attuale dell'Associazione viene approvata.

Nomina presidenza Assemblea

Il presidente uscente Dotta Raimondo propone il sig. Gallotta Luigi come Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea si esprime favorevolmente a parte il voto contrario del socio Miatto Giuseppe.

Il Signor Gallotta accetta e assume pertanto il ruolo di Presidente dell'Assemblea e chiede ai presenti se qualcuno è interessato a candidarsi. A risposta negativa si procede alla votazione dei candidati in lista.

Elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dà lettura dei nominativi dei 10 Candidati:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Berto Alessio | socio non produttore |
| • Caronello Enrico | socio produttore |
| • Cattarin Francesco | socio non produttore |
| • D'Agostin Paolo | socio non produttore |
| • De Poli Aldo | socio non produttore |
| • Dotta Raimondo | socio non produttore |
| • Giusto Luigi | socio produttore |
| • Nascimben Roberto | socio produttore |
| • Palano Mario | socio non produttore |
| • Rizzato Gerardo | socio non produttore |

Il Presidente chiede all'Assemblea due volontari che assumano la funzione di scrutatore. Si presentano D'Agostin Diego e Sperandio Emanuela.

Il Presidente ricorda che nelle schede di voto potranno essere riportati un massimo di 9 (nove) preferenze di cui almeno 1 (una) deve essere di un Socio Produttore di radicchio professionale.

Gli scrutatori, su espressa richiesta del Presidente Gallotta, firmano le schede elettorali.

Alle ore 21:45 il Presidente dà inizio alle votazioni chiamando tutti i Soci in ordine alfabetico mentre gli scrutatori D'Agostin Diego e Sperandio Emanuela consegnano individualmente le schede elettorali.

La votazione termina alle ore 22:15

Esito della votazione

Alle ore 22:45, terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente Gallotta comunica l'esito delle votazioni.

- Schede valide n. 58
- Schede nulle n. 3

- Preferenze espresse n. 403 così composte:

1	Caronello Enrico	Voti 49	
2	Dotta Raimondo	Voti 47	
3	Cattarin Francesco	Voti 43	
3	D'Agostin Paolo	Voti 43	
5	De Poli Aldo	Voti 42	
6	Rizzato Gerardo	Voti 41	
6	Giusto Luigi	Voti 41	
8	Berto Alessio	Voti 35	
9	Nascimben Roberto	Voti 34	
10	Palano Mario	Voti 28	

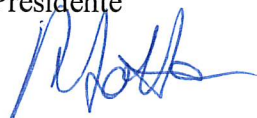
Dalle preferenze espresse il nuovo Organo di Amministrazione risulta così composto:

CARONELLO ENRICO	Socio Produttore
DOTTA RAIMONDO	Socio non produttore
D'AGOSTIN PAOLO	Socio non produttore
CATTARIN FRANCESCO	Socio non produttore
DE POLI ALDO	Socio non produttore
RIZZATO GERARDO	Socio non produttore
GIUSTO LUIGI	Socio Produttore
BERTO ALESSIO	Socio non Produttore
NASCIMBEN ROBERTO	Socio Produttore

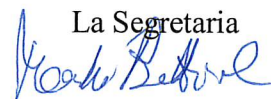
Il Consigliere più anziano De Poli Aldo informa i colleghi eletti che la prima riunione del nuovo Consiglio si terrà lunedì 4 luglio 2022 alle ore 21 nel corso della quale verranno decise le varie cariche al suo interno.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23:00.

Il Presidente



La Segretaria



STATUTO

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI RADICCHIO ROSSO DI DOSSON APS

ART. 1 - (Denominazione e sede)

L'associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson costituita in data 18/12/1991 e già APS, diventa nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI RADICCHIO ROSSO DI DOSSON APS"**, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e mantenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Peschiere n. 18 nel Comune di Casier. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

Lo scopo principale dell'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI RADICCHIO ROSSO DI DOSSON APS è di promuovere la produzione del radicchio rosso di Dosson e sostenere e diffondere il sapere e le tecniche legate a questo tipo di coltura, nel territorio della Regione Veneto, nazionale ed all'estero.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale alcune attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'associazione realizza le attività sotto elencate:

- L'associazione si propone di svolgere **l'attività di interesse generale prevista al punto "D"** del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ovvero attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Tale attività si realizza attraverso l'organizzazione di corsi di formazione sulle tecniche di coltivazione e di imbiancamento di radicchio rosso.
- L'associazione si propone di svolgere **l'attività di interesse generale prevista al punto "I"** del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ovvero attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale. Nel dettaglio, l'associazione organizzerà: fiere, convegni, congressi,

incontri di studio ed altre manifestazioni a contenuto culturale e ricreativo per valorizzare il radicchio rosso di Dosson.

- L'associazione si propone di svolgere l'attività prevista al punto "u" del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia azioni di beneficenza o erogazione di denaro a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. In particolare l'associazione potrà raccogliere fondi ed erogarli a fini solidaristici a soggetti individuati dall'organo di amministrazione.

Le attività descritte in questo articolo verranno svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il socio ammesso dovrà versare la quota associativa stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Ci sono due categorie di soci, tutti con eguali diritti e doveri:

soci produttori: sono coloro che rivestono la qualità di produttore professionale o amatoriale e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita;

soci sostenitori: sono coloro che, pur non rivestendo la qualità di produttore, decidono di aderire al vincolo associativo, versando la quota annualmente stabilita.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sempreché previamente autorizzate dal consiglio di amministrazione, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- votare in assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

I motivi di esclusione del socio sono:

- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto o che formalmente invitati i soci si rifiutino di partecipare alle attività sociali;
- danneggiamento in qualunque modo (materialmente o moralmente) dell'associazione o istigazione a dissidi o disordini in seno all'associazione;
- condanna a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti;
- morosità nei pagamenti delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto, dopo aver sentito il socio in oggetto ed avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio oggetto di esclusione potrà comunque far valere le sue ragioni davanti ai Provvisori sociali e ricorrere al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione, all'interno del quale verranno nominate le cariche di Vice-presidente, Segretario e Cassiere;
- Presidente;
- Il collegio dei Provvisori;
- Organo di controllo (eventuale solo nei casi previsti dalla legge ed in caso di attivazione questo organo svolgerà anche le funzioni del Collegio dei Provvisori);
- Organo di revisione (eventuale solo nei casi previsti dalla legge).

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso

scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina i componenti degli organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Proibiviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe (*tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento*).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci. Dette maggioranze restano applicabili anche in caso di seconda convocazione.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Esso elegge il Presidente ed individua al suo interno le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Cassiere. Il numero verrà di volta in volta deciso dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

I suoi componenti devono essere soci e almeno uno deve essere produttore professionale di radicchio. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei componenti del consiglio di amministrazione, subentrerà nella carica di amministratore l'associato che sia risultato il primo dei non eletti nell'ultima assemblea degli associati.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione che poi provvederà all'elezione delle cariche sociali.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi. I probiviri possono anche essere non soci. La designazione del Presidente del Collegio dei Probiviri è fatta dai componenti del collegio stesso, nella prima riunione. I componenti del collegio possono partecipare alle riunioni degli organi sociali, senza diritto di voto. La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 18 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 29 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.